



Tassazione delle rendite finanziarie: ancora novità per il settore del risparmio gestito

Andrea de' Mozzi, Partner, Pedersoli e Associati (Lex24)

Il 2011 si ricorderà come un anno di novità per il settore del risparmio gestito. Partendo dalle più recenti, la c.d. Manovra *bis* (DL n. 138/2011) ha introdotto una significativa revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volta tassare - con talune eccezioni - con l'aliquota del 20 per cento la gran parte dei redditi di capitale e dei capital gain realizzati al di fuori del regime d'impresa. Con riferimento al settore del risparmio gestito, con decorrenza 1° gennaio 2012 aumenta quindi dal 12,50 al 20 per cento l'aliquota d'imposta sui proventi derivanti da OICR italiani e da OICVM "comunitari", così come sui profitti rivenienti dalle gestioni patrimoniali individuali sotto il regime del risparmio gestito. Per talune fattispecie continuano invece ad applicarsi le disposizioni previgenti, tra cui i proventi dei titoli pubblici ed equiparati, per i quali rimane invariata l'aliquota del 12,50 per cento. Peraltro, al fine di assicurare la medesima forma di tassazione nell'ipotesi di investimento indiretto tramite la partecipazione a fondi d'investimento, secondo il decreto 13 dicembre 2011 la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20 per cento dovrà essere ridotta di una quota dei proventi riferibili ai titoli di Stato, calcolata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dell'OICR investita nei predetti titoli. Tra le altre deroghe si segnala quella dei proventi rivenienti dai cc.dd. piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, per i quali è prevista un'aliquota d'imposta del 12,50 per cento. Con riferimento a detti piani si è ancora in attesa di una normativa che ne definisca i contenuti e ci si interroga se, ad esempio, verificati taluni requisiti (tra cui l'indisponibilità dell'investimento per un determinato lasso temporale), possano essere inclusi investimenti in fondi d'investimento. La Manovra *bis* introduce modifiche di rilievo anche con riferimento al regime di tassazione dei proventi finanziari percepiti dagli stessi organismi d'investimento. In particolare, dal 1° gennaio 2012 non si applica in alcun caso la ritenuta su interessi da conti correnti e depositi bancari percepiti dai fondi d'investimento e, per effetto dell'armonizzazione del regime di tassazione delle rendite finanziarie, i prelievi alla fonte sui redditi di capitale percepiti da un OICR restano sostanzialmente limitati ai proventi da titoli atipici (con riduzione della ritenuta dal 27 per cento al 20 per cento) e agli interessi delle obbligazioni e titoli similari, differenti da quelli emessi dai cc.dd. grandi emittenti. Per il settore del risparmio gestito, quelle apportate dalla Manovra *bis* non sono le uniche novità di rilievo del 2011: infatti, seguono di pochi mesi il mutamento del regime di tassazione dei proventi relativi agli OICR italiani e agli OICVM comunitari non armonizzati, tassati dal 1° luglio 2011 in capo agli investitori sulla base del principio del "realizzo", anziché sul previgente "maturato" in capo all'organismo di investimento. Tale mutamento ha apportato effetti positivi per gli operatori italiani, dal punto di vista commerciale, potendo evidenziare i rendimenti e l'IRR del fondo al lordo delle imposte, ed economicamente, venendo meno l'anticipazione dell'imposta all'erario che, quindi, viene "reinvestita" nel fondo. Di rilievo l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33/E/2011, ove si precisa che, per stabilire se la distribuzione abbia oggetto il rimborso del capitale degli investitori ovvero un provento realizzato dal fondo (e quindi soggetto a imposizione), si deve fare riferimento alla delibera di distribuzione o al regolamento dell'OICR, venendo a meno la presunzione di prioritaria distribuzione dei proventi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria in vigore del precedente regime. Tra le altre novità della riforma, si segnala l'assimilazione alla cessione - quale evento fiscalmente rilevante - il trasferimento di quote o azioni di OICR a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza (salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione), così come il passaggio delle quote o azioni tra due rapporti intestati al medesimo soggetto ma che implichi il cambiamento del regime di tassazione. Inoltre, mentre *ante* modifiche eventuali passaggi da un comparto all'altro di uno stesso OICR non realizzavano alcun presupposto impositivo, con il nuovo regime si considera rimborso la conversione (*switch*) di quote o azioni da un comparto del medesimo organismo d'investimento. Le novità legislative del 2011 hanno inciso e modificato profondamente la fiscalità del settore del risparmio gestito, evolvendolo verso gli standard europei. Si attende adesso che questo percorso possa quanto prima proseguire positivamente con l'attuazione in Italia della direttiva UCITS IV e il recepimento dei suoi riflessi in ambito tributario.